STUDIO _ CASTELLANO Professionisti d'Impresa Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

FISCO NEWS DICEMBRE 2014 Roma il 06/01/2015

AREA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Al via la nuova disciplina Iva dei servizi digitali

Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 24.12.2014 recepisce le norme in materia di IVA contenute nell'art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE, applicabili dal 1°

gennaio 2015 ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione.

In assenza dell'approvazione definitiva del decreto entro il 31.12.2014, le disposizioni della

Direttiva che definiscono, in termini generali, le nuove regole saranno in ogni caso applicabili già

dal nuovo anno, sulla base cioè delle stesse considerazioni espresse dalla Circolare dell'Agenzia

delle Entrate n. 58/E/2009 in merito al mancato tempestivo recepimento della Direttiva n.

2008/9/CE (Direttiva Servizi).

L'ambito oggettivo di applicazione delle novità, di seguito illustrate, è definito dalla Direttiva n.

2006/112/CE e dalle relative disposizioni interpretative contenute nel Reg. UE n. 282/2011, in base

alle quali:

i **servizi elettronici** comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e

la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento

umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione (art.

7 del Reg. UE n. 282/2011);

i servizi di telecomunicazione hanno per oggetto la trasmissione, l'emissione e la ricezione

di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio,

tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e la concessione

ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione di mezzi per tale trasmissione, emissione o

ricezione, compresa la messa a disposizione dell'accesso a reti d'informazione globali (art.

24, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE);

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma

Tel. 06 85301700

inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I. 83031 Ariano Irpino (AV)

Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642

STUDIO
CHSTELLHNO
Professionisti d'Impresa

Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

• i servizi di teleradiodiffusione comprendono servizi consistenti nella fornitura al pubblico

di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi trasmessi

attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua

responsabilità editoriale, per l'ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto (art.

6-ter del Reg. UE n. 282/2011, introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2015, Reg. UE n.

1042/2013).

Passando ad analizzare le modifiche intervenute, l'art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE ha ridefinito i

criteri di individuazione del luogo impositivo dei suddetti servizi, estendendo ai rapporti "B2C"

le regole già attualmente applicabili alle prestazioni di servizi generiche" scambiate nell'ambito nei

rapporti "B2B".

Dal nuovo anno, quindi, anche per i servizi prestati a persone che non agiscono in veste di soggetti

Iva, l'imposta sarà dovuta nel Paese del cliente a prescindere dal Paese in cui il fornitore è stabilito

(Paese UE o extra-UE).

Un'eccezione è stata introdotta dal nostro legislatore per i servizi di telecomunicazione e

teleradiodiffusione resi a clienti nazionali, non soggetti IVA. Avvalendosi della facoltà di deroga

prevista dall'art. 59-bis, par. 1, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE, i citati servizi saranno

imponibili in Italia a condizione che le prestazioni siano utilizzate all'interno dell'Unione

europea.

Nell'ambito della legislazione interna, le modifiche descritte hanno determinato la riformulazione

delle lett. f) e g) dell'art. 7-sexies del D.P.R. n. 633/1972, con la contestuale soppressione delle lett.

h) ed i) del successivo art. 7-septies.

Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri disciplina anche le modalità

di applicazione dell'Iva per gli operatori che, al fine di evitare l'identificazione IVA nei vari Paesi

UE dei propri clienti, decidono di optare per l'applicazione del regime speciale del mini sportello

unico (MOSS), che consente infatti di assolvere l'imposta nel Paese di stabilimento o di

ROMA

00198 Roma

Tel. 06 85301700

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I. 83031 Ariano Irpino (AV)

5051 Ariano 11p

Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642

inforoma@studiocastellano.com

CHSTELLBNO

Professionisti d'Impresa Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

identificazione del fornitore secondo lo stesso "spirito" che ha contraddistinto, fino a tutto il 2014, i

servizi elettronici resi dai soggetti extracomunitari nei confronti di "privati consumatori" (sistema

V@T on e-services, di cui all'art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972 applicabile fino al

31.12.2014).

Nei nuovi artt. 74-quinquies, 74-sexies e 74-septies del D.P.R. n. 633/1972 sono contenute le **regole**

di funzionamento del MOSS, basate sulla distinzione del "regime UE" dal "regime non UE",

laddove il primo è previsto per le imprese italiane e per quelle extracomunitarie con stabile

organizzazione in Italia, mentre al secondo possono aderire le imprese extracomunitarie prive di

stabile organizzazione e di identificazione IVA nell'Unione europea. In particolare, gli artt. 74-

quinquies e 74-sexies si riferiscono ai prestatori stabiliti o identificati in Italia, mentre il successivo

art. 74-septies riguarda i fornitori stabiliti o identificati in altro Paese UE per le prestazioni rese in

Italia.

L'applicazione del regime speciale implica il divieto di detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti e

sulle importazioni, ma consente di ottenere il **rimborso dell'imposta** pagata nei vari Paesi membri

di consumo attraverso la procedura di cui alle Direttive n. 2008/9/CE (regime UE) e n. 86/560/CEE

(regime non UE). I prestatori extracomunitari senza stabile organizzazione in Italia devono,

pertanto, applicare le regole di rimborso previste dal nuovo comma 1-bis dell'art. 38-ter del D.P.R.

n. 633/1972.

Ulteriori e specifiche disposizioni sono quelle dettate in materia di rimborsi e restituzioni dei

versamenti eseguiti in eccesso, in tema di controlli, liquidazione e accertamento, nonché in merito

al regime sanzionatorio.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma

Tel. 06 85301700

inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I. 83031 Ariano Irpino (AV)

Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642



Legge di Stabilità 2015: reverse charge, servizi di pulizia negli studi professionali

La legge di Stabilità 2015 prevede l'estensione dell'ambito applicativo del meccanismo dell'inversione contabile. L'ampliamento del reverse charge riguarda sia le prestazioni di servizi, ma anche le cessioni di beni.

L'intervento riguarda ancora una volta il settore dell'edilizia, ma anche altri settori.

Il legislatore ha aggiunto nel corpo dell'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 la nuova lettera a – ter) avente ad oggetto le "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici".

A seguito della modifica normativa in rassegna l'applicazione di tale specifica **modalità di assolvimento del tributo** sarà molto frequente.

Si considerino, ad esempio, i **servizi di pulizia resi da un'impresa nei confronti di società o di studi professionali**.

Il professionista riceverà la **fattura senza addebito del tributo** (senza l'esercizio della rivalsa), dovrà procedere all'integrazione del documento con l'indicazione della base imponibile, dell'aliquota e dell'IVA.

Successivamente lo stesso soggetto procederà alla registrazione del documento sia nel **libro degli acquisti**, ma anche nel registro delle **fatture emesse** rilevando il relativo debito.

La novità avrà effetti anche sulla **dichiarazione annuale IVA relativa al periodo di imposta 2015** rendendosi necessaria la modifica del quadro VJ che accoglie analiticamente le operazioni soggette all'inversione contabile registrate nel libro delle fatture emesse.

Per ciò che riguarda le prestazioni di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici la disposizione ha cancellato la limitazione soggettiva che circoscrive l'applicazione del reverse charge alle prestazioni rese nel settore dell'edilizia esclusivamente nel caso in cui le prestazioni siano rese da **subappaltatori** nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

In pratica le "nuove" prestazioni sono assoggettate al meccanismo dell'inversione contabile in ogni caso (indipendentemente dai soggetti coinvolti), mentre le altre prestazioni del settore edile (quelle già indicate dalla precedente lett. a) sono soggette al reverse charge solo se effettuate nell'ambito di contratti di subappalto. L'ambito applicativo della nuova disposizione presenta numerosi dubbi sotto il profilo oggettivo.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO



Ad esempio se un'impresa che ha acquistato un immobile in corso di costruzione (non ancora ultimato) si rivolge ad un'altra impresa per la realizzazione dell'impianto elettrico il soggetto prestatore (l'elettricista) dovrà emettere la relativa fattura senza esercitare la rivalsa.

In questo caso dovrà essere applicato il reverse charge essendo del tutto irrilevante che il rapporto tra committente e prestatore non configuri un subappalto.

Viceversa se l'immobile acquistato è stato già ultimato e la prestazione richiesta si sostanzia nella mera revisione/riparazione di un impianto già esistente l'IVA dovrà essere assolta secondo i criteri ordinari quindi con l'esercizio della rivalsa.

La diversa tipologia di prestazione può quindi incidere, oltre al profilo soggettivo, sull'applicazione dell'inversione contabile.

Queste modifiche si applicano con effetto dalle operazioni poste in essere con decorrenza dal 1° gennaio 2015 non essendo necessaria l'autorizzazione della Unione Europea.

L'estensione dell'inversione contabile si applicherà anche per le cessioni di beni effettuate **nei confronti della grande distribuzione**.

Si tratta delle operazioni poste in essere nei confronti degli ipermercati, dei supermercati e dei discount alimentari. Tuttavia, in tale ultima ipotesi sarà necessario attendere l'**autorizzazione comunitaria**.

Invece la novità troverà immediata applicazione, senza la necessità di attendere il via libera della UE, per i **trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra** effettuati a norma dell'articolo 12, direttiva 2003/87/Ce.

Sono comprese anche le cessioni di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva n. 2003/87/Ce e di certificati relativi all'energia e al gas, come ad esempio i **certificati verdi o bianchi**, nonché le cessioni di gas e di energia elettrica effettuate nei confronti di un soggetto passivo rivenditore residente nel territorio dello Stato.

Presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti inducono a ritenere l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate ai sensi dell'**art. 39**, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973.

PEr contestare le fatture servono elementi indiziari «qualificati»

I requisiti di precisione, gravità e concordanza non devono riguardare tutti gli elementi indiziari, ma possono essere integrati complessivamente

Con la sentenza n. 25779 di ieri, la Cassazione è tornata ad occuparsi di **operazioni inesistenti** in ambito IVA, confermando un'**importante principio** in relazione all'**onere**

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com ARIANO IRPINO



della prova e precisando alcuni aspetti circa la capacità probatoria degli elementi indiziari al fine di sorreggere la pretesa impositiva.

Come poc'anzi indicato, il primo punto di interesse della parte motiva concerne una **conferma giurisprudenziale**. La Cassazione, infatti, ha affermato apertamente che deve ormai ritenersi **definitivamente superato** il precedente orientamento secondo cui il Fisco, a fronte di una **regolare fattura**, poteva limitarsi a **contestare l'inesistenza** delle operazioni, ribaltando l'**onere probatorio** in capo al contribuente che, quindi, avrebbe invece dovuto dimostrare l'esistenza ...

Il lease back immobiliare non è elusivo

Per la Suprema Corte la mera e astratta configurabilità di un vantaggio fiscale non basta a integrare abuso del diritto

Il lease back rappresenta una forma contrattuale atipica spesso utilizzata al fine di ottenere **liquidità immediata** attraverso la cessione di un bene (solitamente un immobile) e la seguente conduzione in leasing del medesimo.

Allo stato attuale, è **controverso** se questa operazione possa concretizzare **abuso del diritto** dal punto di vista fiscale. Coloro che ravvisano una fattispecie elusiva sostengono che, tramite tale negozio, la società locataria può **dedurre** il **canone di leasing** in dichiarazione di norma **più velocemente** che attraverso l'ordinario processo di ammortamento previsto dall'art. 102 del TUIR.

Sul tema, è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25758, depositata il 5 dicembre 2014, sostenendo che l'operazione di lease back **non** può essere considerata **in** ...

TRIBUTI LOCALI

Anche i magazzini non scontano la TARI se producono rifiuti speciali

L'ha chiarito il Ministero dell'Economia con la ris. 2/DF, esaminando il caso di attività industriale di produzione di tubi d'acciaio senza saldatura

Con la risoluzione n. 2/DF di ieri, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha fornito chiarimenti sull'applicazione della tassa rifiuti (**TARI**) riferita alle **attività industriali** che vengono svolte su **aree** in parte occupate da **capannoni** e in parte da **aree scoperte** asservite al **ciclo produttivo** che origina **rifiuti speciali**, autonomamente smaltiti.

ARIANO IRPINO

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700

in foroma@studio castellano.com



La risoluzione, originata da un quesito specifico relativo all'attività di produzione di **tubi** di **acciaio senza saldatura**, è infatti di grande attualità in quanto la TARI, purtroppo, rappresenta una componente non indifferente dei costi di "produzione".

La società, nell'illustrare il processo produttivo, evidenzia che in molti locali è **prevalente** la **produzione** di **rifiuti speciali** oggetto di **autonomo smaltimento** ...

Auto aziendali, carta di circolazione: da oggi scattano le sanzioni

Dal 3 novembre 2014 è divenuto obbligatorio registrare alla Motorizzazione e annotare sulla **carta di circolazione** il nome di chi non è intestatario di un veicolo, ma ne ha la disponibilità per periodi superiori a 30 giorni.

L'obbligo è stato introdotto dall'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada e prevede la comunicazione agli **Uffici provinciali della Motorizzazione** delle variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione da parte degli utilizzatori/"aventi causa", finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emanato le sue direttive con le circolari n. 15513 e 23743, datate 10.07.2014 e 27.10.2014.

Da ultimo il Ministero dell'Interno, nella <u>nota del 31102014, n. 300a78121410616</u>, ha precisato che le **norme non sono retroattive**, per cui trovano applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la disponibilità del veicolo nei modi sopra descritti, posti in essere, anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3.11.2014.

Le eventuali **sanzioni** possono trovare pertanto applicazione solo decorsi trenta giorni dal 3.11.2014 e quindi a partire dal 4.12.2014, in relazione alla circostanza che la norma consente all'utilizzatore di provvedere alla richiesta di annotazione entro trenta giorni dall'atto o fatto da cui deriva l'utilizzo dello stesso.

In caso di omissione saranno applicabili nei confronti dell'avente causa le sanzioni previste dall'art. 94, comma 4-bis del C.d.s, quantificabili in **705 euro**, alle quali si deve aggiungere il **ritiro della carta di circolazione.**

Accertamento

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

Quali sanzioni per questa Italia

LA MACCHINA FISCAL STA schiacciando questo Paese: norme assolutamente farraginose,

tecnicamente scorrette, quando non anacronistiche, asfissiano la classe degli imprenditori, il cui

compito è quello di "dare le idee", e quella di amministratori e manager, il cui compito è quello di

"attuare le idee".

In un simile quadro, spesso parlare di sanzioni sembrerebbe un fuor d'opera; invece, violazioni che

nemmeno avremmo ipotizzato sussistere trovano spazio in atti impositivi che, nella seconda

sezione, irrogano sanzioni sempre più spinte verso l'alto, sfruttando i moltiplicatori previsti, e fino

ad oggi quasi mai utilizzati, dall'art. 12 del D. Lgs. n. 472/1997.

A fianco delle sanzioni amministrative, il cui impianto è stato disegnato nel 1997, convivono le

sanzioni penal-tributarie, la cui attuale disciplina si rinviene nel "modificando" D. Lgs. n. 74/2000.

Vorremmo mettere in evidenza due problemi, sui tanti che si affollano.

Il primo: si può colpire lo stesso fatto con due sanzioni diverse? Se leggiamo l'art. 19 del D. Lgs.

n. 74/2000, titolato principio di specialità, sembrerebbe proprio di no; eppure, la Suprema Corte ha

dato di tale previsione una lettura quanto mai restrittiva, così da legittimare, di fatto, la

contemporanea irrogazione di sanzioni su entrambi i fronti.

Peraltro, detto art. 19 viene letteralmente "spiazzato" nel caso, invero assolutamente dominante, in

cui la violazione sia commessa da una persona fisica che ricopre l'incarico di amministratore

di una società di capitali: la violazione è qui compiuta nel suo ruolo di immedesimazione

organica, di talché la sanzione penale incombe sulla persona fisica, mentre quella amministrativa,

stante la "novella" dell'art. 7 del D.L. n. 269/2003, incide sul soggetto rappresentato e, dunque, sulla

società.

A tutto questo si aggiunge che, per effetto della Legge Finanziaria 2008, un istituto tipico del diritto

penale, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente - disciplinato dall'art. 322-ter del

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2

00198 Roma

Tel. 06 85301700

in foroma@studio castellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I. 83031 Ariano Irpino (AV)

53031 Ariano Trpino (AV)

Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642

STUDIO CHSTELLHNO Professionisti d'Impresa

Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

Codice Penale - incombe sul "gestore" della società (ma, per il vero, anche sui soci della società,

che costituiscono una sorta di "concorrenti in re ipsa" laddove sussista il requisito della ristrettezza

della base sociale), così che alle pretese del fisco si sommano quelle dell'Autorità Giudiziaria,

in mancanza di norme di coordinamento: ciò che determina effetti dirompenti sulla stabilità

sociale.

Intendiamoci, non vogliamo qui certo affermare, nemmeno fra le righe, che le società che si

fondano su gestioni allegre siano meritevoli di stabilità. Nondimeno, ci pare di poter rilevare che

l'esigenza di trovare un giusto equilibrio tra necessità di colpire i fatti realmente connotati da

patologia e quelli (a dir poco) opinabili è oramai sentita a tutti i livelli: il sequestro per

equivalente, finalizzato alla successiva confisca, non distingue la frode esattoriale dalla

dichiarazione infedele, piuttosto che omessa, piuttosto ancora che fraudolenta.

Una seconda questione, connessa alla prima, riguarda la possibilità che i beni sequestrati possano

essere destinati alle necessità operative della Guardia di Finanza; il prof. Sgubbi, in un recente e

(ci si permetta) efficacissimo intervento, al di là delle valutazioni "sociologiche", ha messo in

evidenzia la paradossalità di tale previsione, nella considerazione che tale destinazione

avverrebbe "a monte" cioè nella (mera) fase del sequestro, e non, come invece pare assolutamente

necessario, in quella "a valle", ovvero della confisca. Utilizzando (malamente, e ce ne scusiamo) le

sue parole, sarebbe come se l'Amministrazione Finanziaria potesse aprire una succursale presso la

casa di un imprenditore, che si vede sequestrare la casa di proprietà, quando ancora non è iniziato il

processo penale.

Tutto questo sta accadendo proprio perché le norme sono farraginose, tecnicamente scorrette,

quando non anacronistiche. E stupisce che la politica non sia in grado di rendersi conto della

direzione verso la quale stiamo andando. Abbiamo bisogno e necessità di rigore, ma al contempo

di uno Stato di garanzia.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma

10190 Koma T. 1. 06 05201700

Tel. 06 85301700

inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I. 83031 Ariano Irpino (AV)

53031 Ariano Irpino (AV)

Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642



Tracciabilità delle movimentazioni finanziarie: sorprende la posizione dell'Agenzia delle Entrate

Sono sorprendenti le conclusioni a cui perviene l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 102/E di ieri in tema di tracciabilità delle movimentazioni finanziarie. Con questo intervento, nello specifico, viene affermato che l'obbligo previsto dal comma 5 dell'art. 25 della L. n. 133/1999 si rende applicabile anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco (oltre che alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro). Il ragionamento condotto nella risoluzione è particolare, vediamo di ricostruirlo.

Come si ricorderà il comma 5 dell'art. 25 della L. n. 133/1999 prevede che i pagamenti a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati siano eseguiti, se d'importo superiore a 516,46 euro, tramite conti correnti bancari o postali o, comunque, con sistemi che consentano la tracciabilità della operazione. In caso di **inadempimento** la norma prevede, tra l'altro, la **decadenza dalle agevolazioni della L. n. 398/1991**.

Proprio la previsione di questa particolare sanzione fa presumere all'Agenzia delle Entrate la sussistenza di un chiaro **collegamento** tra l'obbligo di seguire specifiche **modalità di pagamento e versamento** e la possibilità di continuare ad applicare il **regime forfettario** descritto dalla L. n. 398/1991.

In pratica, secondo la risoluzione, la volontà del legislatore sarebbe quella di **estendere la norma** che impone la tracciabilità delle movimentazioni di denaro in capo a **tutti gli enti che abbiano optato** per l'applicazione della L. n. 398/1991, "in modo che venga assicurata la possibilità di operare i necessari controlli in relazione a tutti i contribuenti che si avvalgano del regime di favore recato dalla medesima legge".

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com ARIANO IRPINO

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

La risoluzione prosegue poi con un'ulteriore astrazione: sarebbero infatti soggetti all'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni finanziarie non solo i soggetti che in concreto hanno esercitato

l'opzione per il regime forfettario ma anche coloro che siano destinatari (a prescindere, quindi,

dall'effettiva opzione) della normativa, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi risultino o

meno espressamente destinatari anche delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni

sportive dilettantistiche.

Nel dettaglio, quindi, oltre alle associazioni sportive dilettantistiche l'obbligo riguarderebbe anche:

• le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, in forza

dell'art. 90, comma 1, della L. n. 289/2002;

• le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare,

legalmente costituite senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 31, della L. n. 350/2003;

• le associazioni senza fini di lucro

• le associazioni pro-loco

Tutti questi soggetti in quanto "destinatari" del regime fiscale recato dalla legge n. 398 del 1991.

La posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate sembra, per la verità, andare oltre il dettato

normativo che, lo si ricorda, prevede l'obbligo esclusivamente per le società ed associazioni

sportive dilettantistiche. E' vero che il precetto riguarda gli enti dilettantistici a prescindere dalla

circostanza che abbiano o meno optato per il regime della L. n. 398/1991 (ed è vero che in caso di

mancata scelta per il regime forfettario la sanzione per l'inadempimento si riduce sostanzialmente) ma è altrettanto vero, a nostro parere, che la norma non consente un'interpretazione così

estensiva come quella proposta dall'Agenzia delle Entrate.

Allo stesso modo ci sembra rilevante l'ulteriore considerazione svolta nella stessa ris. n. 102/E in

relazione al momento in cui viene meno la possibilità di applicare il regime forfettario, nel caso

in cui si verifichi la violazione del precetto contenuto nel più volte citato comma 5 dell'art. 25

della L. n. 133/1999.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma

Tel. 06 85301700


inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I. 83031 Ariano Irpino (AV)

53031 Ariano Trpino (AV)

Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642



Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

Secondo le Entrate, qualora "vengano meno nel corso dell'anno i presupposti per l'applicazione del regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991, ivi compreso quindi il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l'applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal **mese** successivo a quello in cui sono venuto meno i requisiti".

Anche in caso di violazione del precetto sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie si renderebbero applicabili, secondo l'Agenzia delle Entrate, le **regole generali** previste in caso di superamento del limite annuo di ricavi consentito per la permanenza nel regime agevolato (250.000 euro). Oltre a ribadire la considerazione che il precetto in questione **riguarda anche soggetti che, in concreto, non applicano il regime forfettario** (e, quindi, la norma non può essere considerata *tout court* un'appendice del regime speciale, soggetta alle stesse regole), non resta che concludere affermando che questa interpretazione può comportare **conseguenze non di poco conto** in relazione agli **accertamenti già in essere** nei quali il reddito complessivo, accertata la violazione del più volte richiamato precetto, è stato riscostruito con riferimento **all'intero esercizio** e non a quella porzione che va dal mese successivo a quello di commissione della violazione al termine dell'esercizio stesso. Particolarmente se la violazione si è verificata verso la **fine del periodo d'imposta** non pochi saranno coloro che vorranno far valere presso gli uffici finanziari l'interpretazione contenuta nella ris. n. 102/E al fine di ottenere una (sostanziale) riduzione degli importi dovuti!

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com ARIANO IRPINO